SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

SNALS
SEGRETERIA
PROVINCIALE
RAVENNA

Via G. Rossi 53, Ravenna
Tel.0544.216211
Via Nuova 75, Faenza
Tel.0546.663800
340.5562032 snalsfaenza@gmail.com

Notiziario del 29.01.2025

CCNI MOBILITA' 2025/28: SOTTOSCRITTO IL NUOVO CONTRATTO NUOVE DEROGHE PER FIGLI E GENITORI OVER 65 E TUTTE LE NOVITA'

É stato firmato stamani il nuovo CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulla mobilità valido per il triennio 2025/26 – 2027/28.

VINCOLI TRIENNALI CONFERMATI

– per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo **a partire dall'a.s. 2023/24**.

– per tutti i docenti che ottengono la mobilità su **scelta puntuale di scuola** (indipendentemente dall'anno di assunzione).

NUOVE DEROGHE

Il nuovo testo introduce delle nuove deroghe rispetto ai "vincoli". Infatti sarà possibile presentare domanda di mobilità anche:

- **per i genitori di figlio minore di anni sedici,** ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- per chi ricongiungimento ai genitori **over 65,** purché i 65 anni siano compiuti entro il 31 dicembre 2025. Non è necessaria la convivenza del docente con il genitore. L'importante è richiedere la mobilità verso la residenza del genitore ultra 65 enne.
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, **della legge 5 febbraio 1992, n. 104;**
- coloro che f**ruiscono dei riposi e permessi** previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di

1. **coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto** di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 **convivente di soggetto con disabilità grave;**
2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

- il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Per fruire della deroga è obbligatorio **indicare nella domanda come** prima preferenza l'intero comune o distretto sub comunale **(anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza/ricongiungimento. In caso di** disabilità personale **(art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) è** obbligatorio **indicare il comune o distretto sub comunale** di residenza.

PRECEDENZA PER L'ASSISTENZA DELLA FASE INTERPROVINCIALE

– **l'assistenza al genitore vale anche per altra provincia;**
– l'assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.

PASSAGGIO DI RUOLO SENZA ABILITAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO

Altra importante novità consiste nella possibilità di richiedere il passaggio di ruolo su posto di sostegno per i docenti in possesso della specializzazione **anche se non abilitati** per il grado di scuola richiesto.
Anche in questo caso si tratta di una novità molto importante, perché consentirà ai docenti titolari su infanzia\primaria di richiedere il passaggio su sostegno su altro grado\ordine di scuola, se in possesso della specializzazione sul sostegno anche se non in possesso dell'abilitazione su materia. Fino a questo momento, infatti, la richiesta del passaggio di ruolo richiedeva imprescindibilmente il possesso dell'abilitazione su materia.

Resta confermato che, terminato il quinquennio, per poter poi chiedere trasferimento da posto di sostegno alla classe di concorso è comunque obbligatorio essere abilitati per la classe di concorso richiesta.
– Ai fini del quinquennio su posto di sostegno si contano anche:
– l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
– l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2019/21 solo se prestato su posto di sostegno.

N.B.: per poter richiedere il passaggio di ruolo, resta confermata la necessità di **aver superato l'anno di prova** nell'attuale ruolo di appartenenza.

Classi di concorso accorpate
È possibile il passaggio di ruolo su una classe di concorso di quelle accorpate ai sensi del DM 22 dicembre 2023 anche se privi del titolo di accesso/abilitazione. Es. il docente titolare sulla (ex) A22 può presentare domanda di passaggio di ruolo per la A12 anche se non ha il titolo di accesso per quest'ultima

PASSAGGIO DI RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO ALL'INTERNO DEL VINCOLO QUINQUENNALE

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità **per passaggio di ruolo su posti di sostegno** di ordine e grado diversi, **purché siano in possesso del relativo titolo di specializzazione su sostegno**.
Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
Per esempio:

- il docente di ruolo della scuola dell'infanzia su posto di sostegno che si trovi ancora nel quinquennio del vincolo, se in possesso del titolo di specializzazione per la scuola primaria, potrà chiedere il passaggio di ruolo alla scuola primaria richiedendo esclusivamente posti di sostegno. Non potrà richiedere posti di tipo comune non avendo superato il quinquennio.
- il docente di ruolo della scuola secondaria di I grado su posto di sostegno che si trovi ancora nel quinquennio del vincolo, se in possesso del titolo di specializzazione per la scuola secondaria di II grado, potrà chiedere il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di II grado richiedendo esclusivamente posti di sostegno. Non potrà richiedere posti di tipo comune non avendo superato il quinquennio.

Non sarà più necessario, come in passato, essere anche in possesso dell'abilitazione su materia\classe di concorso.
Resta però confermato che, terminato il quinquennio, per poter richiedere trasferimento sulla classe di concorso – posto comune – è necessaria l'abilitazione per la classe di concorso richiesta.

PASSAGGIO DI RUOLO E DECORRENZA DEL VINCOLO QUINQUENNALE

I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Questo significa che il vincolo quinquennale **riparte da zero qualora si ottenga il passaggio di ruolo**.

esempio: il docente di ruolo della scuola dell'infanzia su posto di sostegno, all'interno del vincolo quinquennale, se in possesso del titolo di specializzazione per la scuola primaria, potrà chiedere il passaggio di ruolo alla scuola primaria richiedendo esclusivamente posti di sostegno. Nel caso in cui la domanda venga accolta, sarà tenuto permanere sul nuovo ruolo per un ulteriore quinquennio.

ALTRE NOVITÀ: VARIAZIONE PUNTEGGI GRADUATORIE INTERNE E TRASFERIMENTI

Servizio di pre-ruolo nelle graduatorie interne di istituto

Viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del perdente posto (e mobilità d'ufficio).

Il calcolo cambia nell'arco del triennio di vigenza del C.C.N.I.:

– Per l'anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti.

– Per l'anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti.

– Per l'anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti.

Ciò, quindi, implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.

Attenzione: tale calcolo viene così effettuato solo ed esclusivamente se il servizio pre-ruolo è stato svolto nell'attuale ruolo di titolarità del docente.

Es.: docente titolare nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno) con servizio di pre-ruolo svolto nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno).

Se, invece, il servizio pre-ruolo non è stato svolto nello stesso ruolo di attuale titolarità, il punteggio varierà a seconda dell'ordine di scuola in cui è attualmente titolare il docente:

• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola dell'infanzia e viceversa;

• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola di I grado che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di II grado e viceversa;

• 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per gli anni successivi per il docente titolare nella scuola infanzia/primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di I/II grado e viceversa.

Punteggio di continuità

Viene elevato il punteggio di continuità rispetto al precedente CCNI.

Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica: pp. 12

Per ogni ulteriore anno di servizio:

– entro il quinquennio: 5 punti;

– oltre il quinquennio: 6 punti.

Punteggio per tutor e orientatore e per continuità nelle sedi disagiate

Sono attribuiti 3 pp., esclusivamente nei trasferimenti, al docente che ha effettuato per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica il ruolo di tutor orientatore e a chi ha svolto, a decorrere dall'a.s. 2023/24, senza soluzione di continuità per tre anni scolastici, servizio nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono. In entrambi il punteggio si calcola alla fine del triennio escluso l'anno di presentazione della domanda di mobilità.

Esigenze di famiglia

Per ogni figlio inferiore a 6 anni, 6 punti (anziché 4).

Per ogni figlio da 7 a 18 anni, 4 punti (anziché 3).

Il ricongiungimento può essere chiesto anche al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Restituzione al ruolo di provenienza

Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova, essere restituito al ruolo di provenienza nell'ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall'anno scolastico successivo.

La richiesta va presentata al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

Docenti non abilitati nominati dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate prima: otterranno sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità

- nomine disposte **dopo il 31 agosto** 2024 ma da graduatorie che sono state pubblicate prima del 31 agosto 2024 (è questo anche il caso degli idonei dei precedenti concorsi 2020, ma anche dei vincitori del concorso PNRR 1 le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2024).
- nomine effettuate dopo il 31 agosto dalle graduatorie dei concorsi PNRR pubblicate dopo il 31 agosto, ma entro il 10 dicembre.

NOMINE DISPOSTE DOPO IL 31 AGOSTO 2024 DA GRADUATORIE PUBBLICATE PRIMA

L'Allegato A al **Decreto Ministeriale 158 del 31 Luglio 2024** che disciplina le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 ha previsto che:

- Nel caso di nomina in ruolo successiva al 31 agosto, il docente prenderà servizio solamente **nell'anno scolastico successivo (1 settembre 2025).**
- La decorrenza economica sarà quindi il 1 settembre 2025.
- La **decorrenza giuridica invece sarà il 1 settembre 2024** (inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina).
- Agli aspiranti immessi in ruolo dopo il 31 agosto, non verrà assegnata una scuola di titolarità ma solo la provincia di titolarità.
- Durante l'anno scolastico 2024/2025, parteciperanno poi alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026 e, al termine dei movimenti, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno nel 2025/2026 l'anno di formazione e prova.

NOMINE DISPOSTE DOPO IL 31 AGOSTO DA GRADUATORIE PUBBLICATE ENTRO IL 31 AGOSTO

Il caso precedente si riferisce ai docenti nominati dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate prima, che essendo **già abilitati**. Un caso leggermente diverso è quello dei docenti privi di abilitazione che sono stati individuati dopo il 31 agosto, sempre da graduatorie pubblicate prima.

In questo caso, l'art 5 comma 2 del nuovo C.C.N.I. appena sottoscritto specifica che i docenti **non abilitati**, vincitori della procedura concorsuale di cui al D.M. 205 del 26 ottobre 2023 (c.d. PNRR 1), individuati su provincia **dopo il 31 agosto** sulla base delle graduatorie approvate **entro il 31 agosto** precedente all'anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato, ottengono la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità.

Pertanto, tale disposizione si applica solo nel caso di:

- Docenti **non abilitati** assunti da concorso PNRR1 (di cui al D.M. 205 del 26 ottobre 2023)
- Che sono stati individuati su provincia dopo il 31 agosto ma che non hanno ottenuto una sede di titolarità
- Da graduatorie che sono state pubblicate entro il 31 agosto
- Che non abbiano già stipulato nell'a.s. 2024/2025 il contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (in quanto la nomina è stata effettuata dopo il 31 agosto).

 Il CCNI specifica che, analogamente ai vincitori già abilitati, tali docenti otterranno la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità.

MOBILITA' 2025-28 – PERSONALE ATA

Numero sedi esprimibili nella mobilità
Il personale ATA può esprimere in un'unica istanza fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici una o più province. È compreso quello in attesa di ottenere una sede definitiva.

Mobilità professionale
Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall' a.s. 2017-2018 può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale a partire dall'anno scolastico successivo, sulla base del punteggio spettante secondo le relative tabelle. Per quanta riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente C.C.N.I. sulla mobilità.

Sedi disponibili per la mobilità
Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale

Vincoli per i Funzionari dell'elevata qualificazione
Non possono presentare domanda di mobilità – se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI – i dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione.

Deroghe
Sono le stesse che si applicano al personale docente

Precedenze
– l'assistenza al genitore vale anche per altra provincia;
– l'assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.

Altra mobilità e incarichi DSGA e Funzionari
Gli artt. 48bis, ter e quater prevedono i criteri e le modalità:
– della mobilità dei dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano in quadrati nell'area dei DSGA;
– della mobilità del personale inquadrato nell'area dei funzionari;
– del conferimento incarichi di DSGA.

TEMPISTICHE

Le tempistiche delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2024/2025 saranno come di consueto definite dall'Ordinanza Ministeriale. Si presume che le domande possano avere inizio nella seconda metà del mese di febbraio.

La Segretaria Provinciale Snals di Ravenna
M. Rosaria Strammiello